

**Regolamento recante norme per la determinazione e la
ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui
all'articolo 45 del D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii**

Azienda Socio-Sanitaria Locale n.2 della Gallura

Sede Legale: via Bazzoni-Sircana, 2/2A – 07026 Olbia
www.aslgallura.it
protocollo@pec.aslgallura.it

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	3
Art.2 Destinatari	4
Art.3 Incentivi per il personale di altra Centrale di Committenza	4
Art.4 Attività di committenza delegata/ausiliaria.....	5
Art.5 Gruppo di lavoro.....	5
Art. 6 Limite soggettivo dell'incentivo	6
Art.7 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.....	6
Art.8 Quota del 20 per cento.....	6
CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI.....	7
Art. 9 Graduazione della misura incentivante	7
Art.10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	7
CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	9
Art.11 Graduazione della misura incentivante	9
Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	9
CAPO IV - NORME COMUNI.....	10
Art. 13 Principi in materia di valutazione	10
Art. 14 Attività articolate e singole.....	11
Art. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività.....	11
Art.16 Attività del personale dirigenziale.....	11
Art.17 Disciplina delle varianti.....	11
Art. 18 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	11
Art. 19 Liquidazione dell'incentivo.....	12
Art. 20 - Liquidazione dell'incentivo personale dirigenziale	13
Art.21 Informazione e confronto.....	13
CAPO V - NORME FINALI.....	13
Art. 22 - Approvazione e proprietà degli elaborati.....	13
Art. 23 – Entrata in vigore norma di rinvio e abrogazioni	13

Pedrotti e Oia

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. L'incentivo è riconosciuto anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), come previsto dalle recenti modifiche normative. Inoltre, l'incentivo può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili, in conformità all'art. 45 del Codice.

3. Nel caso di adesione a convenzioni Consip, in particolare, l'incentivo è riconosciuto per attività effettivamente svolte dal personale tecnico dell'ente, tra cui:

- la definizione di specifiche tecniche e l'adeguamento delle condizioni contrattuali alle esigenze dell'ente aderente;
- la verifica della congruità tecnica ed economica della fornitura o del servizio rispetto alle necessità dell'amministrazione;
- la direzione dell'esecuzione del contratto (DEC), ove prevista, e le attività di controllo e supervisione del fornitore;
- la validazione di eventuali elaborati progettuali per servizi e forniture di particolare complessità;
- le attività di collaudo e verifica di conformità, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'incentivo non è riconosciuto per la mera adesione alla convenzione Consip senza attività tecnica aggiuntiva, né per le attività di natura amministrativa o gestionale connesse alla stipula del contratto derivato.

4. L'incentivo è altresì riconosciuto nei contratti stipulati nell'ambito di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tuttavia, l'incentivo non è calcolato sull'intero valore dell'accordo quadro, bensì viene costituito progressivamente con l'attivazione dei singoli contratti attuativi, in proporzione al loro valore economico di questi ultimi. La liquidazione dell'incentivo avviene per ciascun contratto attuativo, nel rispetto delle risorse disponibili per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento.

5. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

6. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

7. Gli oneri relativi alle attività tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa, nel quadro economico dell'intervento o nel bilancio della stazione appaltante.

Art. 2 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, incluso il personale con qualifica dirigenziale, in conformità alle modifiche introdotte dal D.lgs. 209/2024.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - dirigenti, in quanto responsabili degli atti amministrativi e contrattuali e di programmazione della spesa per investimenti connessi al coordinamento del gruppo di lavoro e dei flussi informativi;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario);
 - coordinamento dei flussi informativi;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti incluso il personale appartenente ad uffici di altre aree dell'Ente coinvolto nelle procedure affidate.
3. I dirigenti possono beneficiare degli incentivi esclusivamente in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 16 e 20.

Art. 3 Incentivi per il personale di altra Centrale di Committenza

1. Quando la Stazione Appaltante aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 - corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto

specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.

3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, comprende la componente incentivi al personale per l'80%, al netto della quota innovazione per il 20%, secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
4. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dalla tabella di cui ai successivi artt.10 e 12.

Art. 4 Attività di committenza delegata/ausiliaria

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dalla tabella di cui ai successivi artt.10 e 12.

Art. 5 Gruppo di lavoro

1. Il Dirigente individua con apposito provvedimento la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo contestualmente in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente, nonché il personale in comando o in distacco presso l'Ente, se coinvolto nelle attività incentivabili.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui

ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art.19.

8. Nel gruppo di lavoro occorre inserire anche figure professionali con competenze amministrative e/o informatiche, che concorrono alla realizzazione delle procedure affidate alle quali, pertanto, sono affidate attività incentivabili.

9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Direttore che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 6 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla stessa unità di personale.

Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, incluso il Building Information Modeling (BIM) e altri strumenti avanzati, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art.8. Inoltre, eventuali economie derivanti dall'applicazione del limite massimo possono essere destinate alla formazione del personale tecnico o a investimenti in tecnologie per l'innovazione della gestione degli appalti.

Art. 7 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento gli affidamenti di lavori, servizi e forniture per i quali normative e/o orientamenti giurisprudenziali escludono l'incentivazione.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra-incentivazione.

Art. 8 Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della unità di personale di cui all'art. 4, c.1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art.16;
- la quota parte di prestazioni non svolte dal personale in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
- l'implementazione e l'integrazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e della gestione amministrativa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli e la digitalizzazione dei processi amministrativi.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- l'attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, anche attraverso corsi di aggiornamento certificati;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
- lo sviluppo e l'adozione di strumenti di gestione digitale dei contratti pubblici in conformità con le direttive nazionali ed europee sulla digitalizzazione degli appalti.

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

- lavori con importo superiore ad Euro 20.000.000,00: percentuale massima erogabile del 1,6%;
- lavori dalla soglia comunitaria fino a 20.000.000,00: percentuale massima erogabile del 1,8%;
- lavori fino alla soglia comunitaria: percentuale massima erogabile del 2%.

Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

LAVORI		
Attività tecnica – Funzione tecnica	Percentuale Quota parte	Tempistica di corresponsione
A) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI		
a.1.0 Responsabile unico del progetto	2%	100% alla pubblicazione del programma
oppure		
a.1.1 Responsabile unico del progetto	1%	(idem)
a.1.2 Supporto al Responsabile unico del progetto	1%	(idem)
B) PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO		
b.1 Redazione del Documento di Fattibilità delle alternative progettuali		
b.1.1 Responsabile unico del progetto/Coordinatore della progettazione	2%	100% all'approvazione del Documento
b.1.2 Progettista (Gruppo di progettazione)	3%	(idem)
b.2 Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica		
b.2.1 Responsabile unico del progetto/Coordinatore della progettazione	3%	100% all'approvazione del Progetto
b.2.2 Progettista (Gruppo di progettazione)	7%	(idem)
b.3 Redazione del Progetto Esecutivo		
b.3.1 Responsabile unico del progetto/Coordinatore della progettazione	5%	(idem)
b.3.2 Progettista (Gruppo di progettazione)	15%	(idem)

b.4 Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione		
b.4.0 Coordinatore della sicurezza	10%	100% all'approvazione del Progetto
b.5 Verifica preventiva della progettazione		
b.5.0 Responsabile unico del progetto	5%	50% all'emissione del rapporto finale di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica 50% all'emissione del rapporto finale di verifica del progetto esecutivo
oppure		
b.5.1 Responsabile unico del progetto supportato	2,5%	(idem)
b.5.2 Supporto al Responsabile unico del progetto	2,5%	(idem)
C. PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA		
c.1.0 Responsabile unico del progetto	10%	50% all'avvio delle procedure di affidamento 50% alla sottoscrizione del contratto
oppure		
c.1.1 Responsabile unico del progetto supportato	5%	(idem)
c.1.2 Supporto al Responsabile unico del progetto	5%	(idem)
D. ESECUZIONE DELL'INTERVENTO		
d.1 ufficio di direzione dei lavori		
Direttore dei lavori	15%	in coerenza con gli stati di avanzamento lavori
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	10%	(idem)
Direttore operativo/Ispettore di cantiere	3%	(idem)
d.2 Regolare esecuzione		
d.2.1 Regolare esecuzione	5%	in coerenza con gli stati di avanzamento lavori
d.3 Collaudo		
d.3.1 Collaudo tecnico amministrativo	3%	in coerenza con gli stati di avanzamento lavori
d.3.2 Collaudo statico	1%	in coerenza con gli stati di avanzamento lavori
E. COORDINAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI		
Attività di coordinamento dei flussi informativi	1%	in coerenza con gli stati di avanzamento lavori
Totale	100,00%	

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dall'ente e delle normative vigenti. In caso di accorpamento di più fasi progettuali in un'unica attività, l'incentivo

viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.

Qualora una o più attività previste nella tabella non vengano svolte singolarmente ma siano integrate in un'altra fase della procedura, la riparametrazione dell'incentivo avviene per garantire il riconoscimento delle attività effettivamente svolte dal personale interno. La riparametrazione deve essere motivata dal RUP e approvata dal dirigente responsabile, assicurando coerenza con l'importo totale degli incentivi disponibili e con il limite massimo del 2% stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

- importo fino a 1.000.000,00: 2 % per servizi e forniture;
- importo oltre i 1.000.000,00: 1,5 % per servizi e forniture;

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il Direttore dell'esecuzione.

Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

SERVIZI E FORNITURE		
Attività tecnica – Funzione tecnica	Percentuale Quota parte	Tempistica di corresponsione
A) PROGRAMMAZIONE		
a.1 programmazione, predisposizione atti e gestione dell'affidamento di servizi e/o forniture		
a.1.0 Responsabile unico del progetto	25%	50% alla pubblicazione degli atti di gara 50% alla sottoscrizione del contratto
oppure		
a.1.1 Responsabile unico del progetto	15%	(idem)
a.1.2 Supporto al Responsabile unico del progetto	10%	(idem)
B) ESECUZIONE		
b.1 supervisione e il coordinamento dell'esecuzione		
b.1.0 Responsabile unico del progetto	25%	in relazione alle fasi di esecuzione del contratto
oppure		
b.1.1 Responsabile unico del progetto supportato	15%	(idem)
b.1.2 Supporto al RUP	10%	(idem)
b.2 direzione dell'esecuzione		

b.2.0 Direttore dell'esecuzione	30%	in relazione alle fasi di esecuzione del contratto
oppure		
b.2.1 Direttore dell'esecuzione supportato	15%	(idem)
b.2.2 Supporto al Direttore dell'esecuzione	15%	(idem)
b.3 verifica di conformità		
b.3.0 Verifica di conformità	19%	100% all'emissione del certificato
C) COORDINAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI (dal 01/01/2025)		
c.1 Attività di coordinamento dei flussi informativi		
c.1 Attività di coordinamento dei flussi informativi	1 %	in relazione alle fasi di esecuzione del contratto
Totale	100%	

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dall'ente e delle normative vigenti. In caso di accorpamento di più fasi progettuali in un'unica attività, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.

Qualora una o più attività previste nella tabella non vengano svolte singolarmente ma siano integrate in un'altra fase della procedura, la riparametrazione dell'incentivo avviene per garantire il riconoscimento delle attività effettivamente svolte dal personale interno. La riparametrazione deve essere motivata dal RUP e approvata dal dirigente responsabile, assicurando coerenza con l'importo totale degli incentivi disponibili e con il limite massimo del 2% stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 13 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni unità di personale destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Dirigente Direttore della Struttura o altro Dirigente incaricato dall'Amministrazione, è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda rendicontazione di cui al successivo art.18.
4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione. Il dirigente competente procede alla verifica e all'eventuale esclusione con provvedimento motivato.

Handwritten signature

Petrone

Art. 14 Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e Direttori Operativi, Direttore esecuzione e Direttori Operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. La ripartizione dell'incentivo avviene all'interno della percentuale assegnata, con l'indicazione delle quote spettanti a ciascun componente del gruppo di lavoro, tenendo conto dell'effettivo apporto prestato.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività. In ogni caso, l'assegnazione dell'incentivo deve essere conforme ai principi di equità e proporzionalità definiti nel presente regolamento.

Handwritten signature

Art. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto dal Codice dei contratti pubblici.
2. Nel caso in cui un soggetto ricopra più funzioni all'interno dello stesso gruppo di lavoro, la ripartizione delle percentuali non può essere superiore all'80 per cento della somma dell'incentivo di ciascun affidamento.

Handwritten signature

Art. 16 Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (Correttivo al Codice degli Appalti), il personale con qualifica dirigenziale può essere destinatario degli incentivi per funzioni tecniche, secondo le disposizioni del presente Regolamento, purché le relative attività siano espressamente validate con Delibera del Direttore Generale.
2. Nel caso in cui un'attività sia interamente svolta da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo possono essere riconosciute nei limiti previsti dalla normativa vigente e sulla base di una verifica dell'effettivo svolgimento delle funzioni incentivabili.

Handwritten signature

Handwritten signature

Art. 17 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
2. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori progettuali o da carenze nella fase di pianificazione e progettazione. La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.
3. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale". In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziato per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

Handwritten signature

Handwritten signature

Art. 18 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

verrà corrisposto alcun incentivo, salvo che il ritardo sia giustificato da cause di forza maggiore o da eventi imprevedibili non imputabili ai soggetti incentivati.

2. Qualora si verificchino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore) al Responsabile unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella seguente. Sono escluse dalla decurtazione le maggiorazioni di costo derivanti da eventi straordinari, non prevedibili o riconducibili a nuove disposizioni normative sopravvenute.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificchino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. La verifica della responsabilità per tali ritardi deve essere effettuata in base ai criteri di valutazione delle prestazioni tecniche definiti dal D.lgs. 209/2024.

5. Qualora si verificchino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente. È fatta salva la possibilità di escludere la riduzione dell'incentivo nei casi in cui il ritardo o l'aumento dei costi siano giustificati da eventi imprevedibili o da cause di forza maggiore.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 19 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata del Dirigente Direttore della Struttura o altro Dirigente incaricato dall'Amministrazione, previa verifica dell'effettività delle attività svolte e dei relativi tempi, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, in conformità alle disposizioni del D.lgs. 209/2024.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale nell'anno di competenza, successivamente al termine dello stesso e/o delle singole fasi dell'intervento. In caso di procedure pluriennali, la liquidazione può essere effettuata per stati di avanzamento, previa verifica della corretta esecuzione delle attività incentivabili.

3. Ai fini della liquidazione, il dirigente unitamente al RUP predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/effettivamente svolta;
- la percentuale di completamento nell'anno di competenza; o i tempi previsti e i tempi effettivi di esecuzione;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
- l'eventuale applicazione di riduzioni o decurtazioni, in conformità all'art. 17 del presente regolamento.

4. La liquidazione è subordinata alla verifica della conformità delle attività ai criteri stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici e alla validazione del dirigente competente, al fine di garantire trasparenza e correttezza nell'erogazione dell'incentivo.

Art. 20 - Liquidazione dell'incentivo personale dirigenziale

Per quanto riguarda la liquidazione degli incentivi destinati al personale dirigenziale, ai sensi del D.lgs. 209/2024, l'erogazione è subordinata alla validazione dell'effettiva attività svolta da parte del Direttore Generale o un suo delegato. La validazione attesta esclusivamente l'avvenuto svolgimento delle attività incentivabili, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento e dal Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 21 Informazione e confronto

Il Direttore del personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n.358.

CAPO V - NORME FINALI

Art. 22 - Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutto il personale che ha collaborato alla loro produzione secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante potrà apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, in conformità ai principi stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dal D.lgs. 209/2024. Gli elaborati possono essere utilizzati dai dipendenti coinvolti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale, nel rispetto delle normative sulla riservatezza e sulla proprietà intellettuale.
2. L'uso degli elaborati da parte di altri enti o soggetti terzi è subordinato a preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, nel rispetto delle norme sulla gestione e tutela del patrimonio informativo pubblico.

Art. 23 - Entrata in vigore norma di rinvio e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati. L'applicazione del regolamento a tali situazioni avviene nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nel D.lgs. 209/2024 in materia di governance e coordinamento tra enti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente, nonché alle disposizioni aggiornate del Codice dei Contratti Pubblici e relativi atti attuativi. Pertanto, tutti i rinvii normativi contenuti nel presente

regolamento si intendono di natura dinamica e mobile. La modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione. È comunque garantito il necessario esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente, con la possibilità di adeguare formalmente il presente Regolamento alle nuove disposizioni legislative, ove necessario.

3. Il presente Regolamento abroga la precedente regolamentazione, garantendo la continuità operativa nella gestione degli incentivi per funzioni tecniche, senza alcuna interruzione amministrativa.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 e dell'Allegato I.10 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "decreto correttivo", e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e successivamente modificato dal D.lgs. n. 209/2024, è menzionato come "Codice".